



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SANGALLI, BUBBICO, LATORRE, TOMASELLI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, PINOTTI, ASTORRE, BERGER, BROGLIA, Gianluca ROSSI, CALEO, CANTINI, CHITI, DE BIASI, DIRINDIN, FABBRI, FORNARO, GIACOBBE, MICHELONI, PEZZOPANE, VACCARI, COLLINA, SCAVONE e FEDELI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2013

Norme per l’istituzione e la disciplina del marchio  
«impresa del patrimonio vivente»

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato a riconoscere, valorizzare e divulgare il ruolo economico, sociale e culturale delle imprese artigiane italiane e del loro patrimonio di conoscenze ed esperienze, attraverso l'istituzione di un marchio specifico, il marchio «impresa del patrimonio vivente», indirizzato alle sole imprese che si contraddistinguono per uno specifico *know-how*, radicato nella tradizione e con un forte legame col territorio in cui operano.

Il criterio selettivo per individuare le imprese artigiane destinatarie di questo marchio è quello dell'unicità, per cui dovrà necessariamente trattarsi di soggetti detentori unici di saperi tradizionali.

Si tratta di quelle imprese capaci di tramandare le nostre tradizioni, la cultura del fare e il modo d'essere delle nostre comunità.

L'artigianato italiano è costituito da molte migliaia di imprese, che spesso tramandano tecniche, metodologie produttive e prodotti di generazione in generazione, offrendo un contributo fattivo, non ben economicamente valorizzato, sia allo sviluppo che all'occupazione del nostro Paese.

In altri Paesi che annoverano tradizioni storico-artistiche prestigiose, come il caso della Francia e del Giappone, i rispettivi Parlamenti hanno messo in campo energie per definire, classificare, delimitare, e quindi valorizzare attraverso politiche attive, questa parte dell'identità nazionale.

Le PMI italiane sono riuscite, nel tempo, a salvaguardare e mantenere i saperi più antichi, nonostante l'imporsi di nuove tecniche e metodologie tecnico-scientifiche. In tal modo, hanno saputo adattarsi con successo

all'apertura globale dei mercati senza, però, perdere la propria identità. Tale processo ha portato ad una produzione incentrata sulla qualità, intesa non solo come caratteristica del prodotto finito, ma anche come manifesto culturale delle PMI.

Le imprese artigiane, in particolare, incarnano questa concezione del «fare» basata sulla sintesi tra antico e moderno. Sono infatti realtà produttive che più di altre si caratterizzano per il possesso di conoscenze e saperi stratificati nel tempo, nella tradizione e nella cultura non solo nazionale, ma anche del territorio nel quale sono nate e si trovano ad operare. Un sapere che, unito alla creatività e alla perizia nella trasformazione delle materia prime, ha portato all'eccellenza. Il risultato è la realizzazione di opere che vanno al di là del semplice concetto di «prodotto». L'artigianato, infatti, è un mondo vivo e produttivo che ha il proprio punto di forza nella varietà delle attività che lo compongono, tra loro anche profondamente differenti, portate a sintesi dall'estro creativo dell'artigiano. Misurandosi con tecnologie moderne e sofisticate, questi ha impiegato i mezzi manuali ed intellettuali trasmessi dalla tradizione e dall'esperienza quotidiana del «fare», ed ha traghettato il settore fuori dalla crisi che lo colpì in passato. Crisi enfatizzata soprattutto con l'affermarsi della globalizzazione e della produzione delocalizzata in paesi caratterizzati da manodopera non qualificata e a basso costo. Il risultato è stata l'invasione dei mercati da parte di prodotti in serie e dalla fattura dozzinale, che hanno rischiato di travolgere questo segmento produttivo così importante per l'economia del nostro Paese.

L'artigianato non era preparato a subire una tale forza d'urto, anche a causa della concezione «classica» che lo ha presieduto. Per lungo tempo, infatti, ha faticato ad uscire dai confini concettuali della bottega e a trovare un nuovo assetto, in equilibrio tra tradizione e nuove tecnologie e processi produttivi moderni. Le imprese artigiane hanno avuto nuovi stimoli grazie alle soluzioni legislative innovative adottate negli anni passati, che ne hanno aggiornato il profilo estendendone i confini ad un modello di impresa diversa da quella individuata dal codice civile. In questo quadro rinnovato, ha trovato terreno fertile la capacità degli artigiani stessi, che hanno operato la sintesi tra antico e moderno giungendo alla realizzazione di un prodotto che è un oggetto di gusto. Contemporaneamente, l'evoluzione in questo senso della produzione artigianale è andata incontro alle richieste di consumatori sempre più esigenti, che guardano con attenzione alla qualità delle materie prime e del prodotto finale. A questa tipologia di destinatari gli artigiani offrono creazioni che sono figlie della tradizione e che sono prodotti originali, unici e dall'alto contenuto qualitativo.

Negli ultimi decenni l'artigianato si è, quindi, imposto all'attenzione generale non solo come realtà socio-economica fondante del nostro Paese, ma anche come patrimonio collettivo condiviso. Un patrimonio immateriale, portatore di saperi tradizionali unici, la cui importanza per l'arricchimento della cultura mondiale è stata riconosciuta ai livelli istituzionali più alti. L'UNESCO ne promuove da anni la salvaguardia, quale cultura quotidiana, attraverso la Commissione mondiale sul «Patrimonio della cultura intangibile» (*Intangible Cultural Heritage*). L'obiettivo è quello di preservare questo bene immateriale, che rappresenta l'anello di congiunzione tra generazioni differenti.

L'evoluzione in chiave moderna dell'artigianato è avvenuta, infatti, nel segno della continuità con i processi ed i saperi assimi-

lati nel tempo dagli individui, con l'abilità e la creatività, con gli spazi fisici e psicologici del contesto sociale e naturale in cui le attività artigianali sono state svolte. È essenziale, quindi, sostenere e salvaguardare la creatività artigiana, sia nell'accezione di attività economica particolarissima qual è, sia come parte viva e attiva di una comunità e di un territorio, che producendo e mantenendo il patrimonio stesso contribuiscono di fatto a mantenere vive le tradizioni e a trasmetterle alle nuove generazioni.

Il passaggio generazionale rappresenta, infatti, un problema chiave per la vita delle imprese artigiane. Secondo uno studio condotto dalla Banca d'Italia, il problema della successione tra il fondatore dell'impresa e chi dovrà continuare a gestirla investe in particolare le imprese con meno di 50 dipendenti, ossia il 98 per cento delle PMI esistenti in Italia. Tale è la difficoltà di *management* delle generazioni successive, che spesso l'impresa soffre fino alla crisi di tenuta nel mercato. In mercati sottoposti a forte concorrenza, il fenomeno ha una incidenza maggiore (Banca d'Italia, *Working papers* n. 680, giugno 2008). È evidente che il problema rileva maggiormente per le imprese artigiane, data la particolare tipologia delle attività svolte in esse. Si tratta di un problema che va scongiurato con ogni mezzo, non solo per la sopravvivenza di attività economiche fondamentali per il nostro sistema produttivo, ma anche per il mantenimento in vita e la trasmissione del patrimonio immateriale rappresentato dalle attività artigianali.

A tal fine, il presente disegno di legge propone l'affermazione di un sistema che riconosca e sostenga il ruolo economico, sociale e culturale delle imprese artigiane italiane, mediante l'istituzione di un marchio specifico che ne sottolinei le caratteristiche e l'importanza per la collettività e al quale siano connessi strumenti di agevolazione fiscale e di promozione al pubblico. Il marchio «impresa del patrimonio vivente», ispi-

rato all'esperienza francese (*Label «Entreprise du patrimoine vivant»*, articolo 23 della legge 2005-882 *en faveur des petites et moyennes entreprises*), è indirizzato alle imprese artigiane che si caratterizzano per una produzione basata sull'impiego di un *know-how* specifico. L'assegnazione del marchio non funge soltanto da riconoscimento dell'attivo impegno che tali imprese profondono nella vita economica, ma ha anche una importante valenza di comunicazione al grande pubblico. L'attribuzione del marchio, infatti, è finalizzata a fare conoscere alla collettività il patrimonio di conoscenze ed esperienze maturate dalle imprese artigiane - patrimonio culturale, tradizionale e territoriale cui l'impresa partecipa e da cui ha assorbito le conoscenze impiegate nei propri processi produttivi - che si declinano non solo in relazione alla qualità dei prodotti, ma anche in relazione alla funzione socio-culturale che l'impresa assolve in virtù del rapporto che essa ha col territorio in cui opera.

La definizione di un marchio destinato alle imprese artigiane è stata prevista nel rispetto del riparto delle competenze tra Stato e regioni. Il primo ha la piena potestà legislativa in relazione all'istituzione del marchio, che rientra nella materia «ordinamento civile» (articolo 117, secondo comma, lettera l)); le seconde, hanno invece piena potestà in materia di artigianato. Il presente disegno di legge intende conciliare le due competenze in merito alla disciplina del marchio «impresa del patrimonio vivente», prevedendo che tutto il procedimento relativo all'attribuzione del marchio stesso (individuazione dei requisiti delle imprese cui assegnare il marchio, procedura di attribuzione, tenuta dei registri e vigilanza) sia condiviso e partecipato tra i due livelli istituzionali.

A tal fine, l'articolo 1 stabilisce che il marchio venga attribuito alle imprese artigiane «che detengano un patrimonio produttivo nel campo della produzione, trasforma-

zione, riparazione o restauro di beni e servizi, caratterizzato da un *know-how* specifico e rinomato, basato sulla conoscenza di tecniche tradizionali o sull'impiego di strumenti antichi o rari» (comma 2). Affinché il marchio venga attribuito, l'impresa artigiana dovrà obbligatoriamente possedere almeno una delle caratteristiche enunciate, che verranno individuate dalla Conferenza Stato-Regioni sulla base della presenza nell'impresa di fattori quali l'impiego di attrezzature, strumenti, macchinari, modelli o documentazioni tecniche rari, ovvero di tecniche e strumenti all'avanguardia utilizzati nei processi produttivi per la realizzazione di prodotti legati alla tradizione artigianale e territoriale; il possesso, in esclusiva o insieme a poche altre aziende, di un *know-how* unico e noto a livello locale, nazionale o internazionale, o di un *know-how* che sia trasmissibile solo dall'impresa stessa; una notorietà che sia riconducibile ad una dimensione culturale o tradizionale, locale, nazionale o internazionale, anche legata al valore storico o architettonico della sede, degli impianti produttivi o alla natura dei prodotti o dei servizi commercializzati (comma 4).

L'articolo 2 disciplina l'attribuzione del marchio, che viene assegnato dal Ministro dello sviluppo economico su proposta delle regioni e previa deliberazione di una apposita Commissione, composta da rappresentanti delle regioni e presieduta dal Ministro o da suo delegato. L'attribuzione del marchio ha durata quinquennale e potrà essere rinnovata su richiesta dell'impresa.

L'articolo 3 istituisce, presso ciascuna regione - che ha anche compiti di vigilanza - un registro del marchio «impresa del patrimonio vivente», cui le imprese destinatarie sono iscritte d'ufficio al momento dell'attribuzione. I registri confluiscono in un elenco nazionale delle imprese destinatarie, accessibile al pubblico mediante consultazione informatica.

All'articolo 4 è, invece, prevista l'istituzione di un Fondo destinato al marchio, de-

stinato al finanziamento di alcune agevolazioni fiscali a favore delle imprese destinatarie del marchio stesso, quali la attribuzione del credito d'imposta per gli apprendisti; il finanziamento di programmi di promozione nazionale ed internazionale delle attività da esse svolte o di studio e ricerca in merito; il finanziamento di programmi volti alla registrazione modelli e disegni e alla realizzazione di prototipi (comma 1). Il mancato rinnovo dell'attribuzione esclude le imprese dalle agevolazioni afferenti al fondo.

L'articolo 5 disciplina il meccanismo dei controlli in merito al reale possesso dei requisiti da parte delle imprese destinatarie

del marchio, che viene affidato alle regioni sul cui territorio queste hanno sede legale. In caso di violazione delle disposizioni in materia, la attribuzione del marchio viene ritirata e l'impresa cancellata d'ufficio dal registro e dell'elenco nazionale, le agevolazioni previste vengono sospese e all'impresa - fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste o applicabili - viene fatto divieto di ripresentare domanda per la attribuzione del marchio nei due anni successivi.

L'articolo 6 indica la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

(*Marchio «impresa del patrimonio vivente»*)

1. In applicazione dell'articolo 45, secondo comma, della Costituzione e nel rispetto della potestà legislativa regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione, è istituito il marchio «impresa del patrimonio vivente», di seguito denominato «marchio».

2. Il marchio è attribuito alle imprese artigiane che detengono un patrimonio produttivo nel campo della produzione, trasformazione, riparazione o restauro di beni e servizi, caratterizzato da un *know-how* specifico e rinomato, basato sulla conoscenza di tecniche tradizionali o sull'impiego di strumenti antichi o rari.

3. Ai fini dell'individuazione delle imprese di cui al comma 2, si fa riferimento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, all'elenco riportato nell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n.288.

4. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individua le caratteristiche di cui al comma 3 sulla base della presenza nell'impresa di uno o più dei seguenti fattori:

a) attrezzature, strumenti, macchinari, modelli o documentazioni tecniche rari;

b) titolarità di diritti di proprietà intellettuale legati al prodotto, al servizio o agli impianti produttivi dell'impresa stessa;

c) fabbricazione o restauro dei prodotti mediante processi speciali, immutati nel tempo, consacrati dalle usanze locali o sulla base di attrezzature o macchinari creati specificatamente nell'area geografica dove l'impresa è insediata;

d) possesso, in esclusiva o insieme a poche altre aziende, di un *know-how* unico e noto a livello locale, nazionale o internazionale;

e) possesso di un *know-how* non accessibile attraverso percorsi formativi normali, ma trasmissibile solo dall'impresa stessa;

f) notorietà dell'impresa riconducibile a una dimensione culturale o tradizionale, locale, nazionale o internazionale che può anche essere legata al valore storico o architettonico della sua sede o dei suoi impianti produttivi o alla natura dei prodotti o dei servizi commercializzati;

g) tecniche e strumenti all'avanguardia utilizzati nei processi produttivi per la realizzazione di prodotti legati alla tradizione artigianale e territoriale.

5. Con uno o più decreti da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le associazioni rappresentative di categoria, specifica i criteri e le modalità di attribuzione del marchio.

## Art. 2.

### *(Attribuzione del marchio)*

1. Il marchio è attribuito alle imprese in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta della regione in cui esse hanno sede e previa deliberazione della Commissione per il marchio «impresa del patrimonio vivente», istituita presso il Ministero dello sviluppo economico.

2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato ed è composta proporzionalmente da rappresentanti delle regioni, delle imprese e dei consumatori. Il

Ministro dello sviluppo economico ne regola la composizione e il funzionamento con proprio decreto. La costituzione della Commissione non costituisce un onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato e al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. L'attribuzione del marchio ha durata quinquennale. Decorsi i cinque anni, l'impresa destinataria richiede il rinnovo dell'attribuzione con le modalità di cui al comma 1.

#### Art. 3.

*(Registro del marchio «impresa del patrimonio vivente»)*

1. Presso ogni regione è istituito il registro del marchio, cui le imprese destinatarie del marchio sono iscritte d'ufficio al momento dell'attribuzione. L'iscrizione al registro ha mera finalità dichiarativa.

2. I registri regionali confluiscono in un apposito elenco nazionale, reso accessibile al pubblico mediante consultazione informatica sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico.

3. Le regioni vigilano sulla tenuta dei registri e procedono al loro costante aggiornamento.

#### Art. 4.

*(Agevolazioni per le imprese destinatarie del marchio)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il marchio «impresa del patrimonio vivente» con lo stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2013 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le imprese destinatarie del marchio possono chie-



dere di godere delle seguenti specifiche agevolazioni afferenti al Fondo:

a) credito d'imposta per gli apprendisti assunti con la qualifica di operai specializzati;

b) credito d'imposta per i programmi di promozione nazionale ed internazionale delle attività da esse svolte;

c) credito d'imposta per i programmi di supporto specifico per lo studio e la ricerca in merito alla propria attività di impresa;

d) credito d'imposta per promuovere i programmi per la registrazione di disegni e modelli e la realizzazione di prototipi.

2. Il mancato rinnovo dell'attribuzione del marchio o la revoca di questa da parte degli organi competenti implica l'immediata sospensione delle agevolazioni di cui al comma 1.

3. Con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro dello sviluppo economico definisce le modalità di accesso al Fondo per il marchio «impresa del patrimonio vivente» e, annualmente, la suddivisione delle risorse tra i diversi capitoli e programmi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.

#### Art. 5.

##### *(Vigilanza e controllo)*

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul reale e costante possesso dei requisiti richiesti alle imprese artigiane per l'attribuzione del marchio spettano alle regioni sul cui territorio le imprese destinatarie hanno sede legale.

2. Le regioni, qualora constatino la sopravvenuta assenza dei requisiti, ne fanno segnalazione alla Commissione di cui all'ar-

articolo 2, che propone il ritiro immediato dell'attribuzione e la cancellazione dall'elenco nazionale e dai registri regionali del marchio, nonché la sospensione delle agevolazioni di cui all'articolo 4 e degli eventuali finanziamenti cui le imprese destinatarie possano avere avuto accesso.

3. Fatta salva l'ipotesi di applicazione di sanzioni penali per dichiarazioni false o mendaci, le imprese artigiane che hanno subito il ritiro dell'attribuzione non possono fare richiesta di ulteriore attribuzione per i due anni successivi.

#### Art. 6.

*(Fondo per il marchio  
«impresa del patrimonio vivente»)*

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di

euro per l'anno 2013 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

